

## STATUTO ALLEGATO "A"

### **ART.1 Costituzione e denominazione**

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro:

### **ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIK ART**

L'Associazione ha sede legale nel comune di Melzo.

L'Associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

### **ART.2 Scopi e finalità**

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo di diffondere la cultura musicale, promuovendo iniziative d'animazione ed educazione musicale, dirette a sviluppare, nell'ambito principalmente del proprio territorio, la conoscenza dell'arte musicale fra i cittadini. L'associazione in particolare si propone di dare vita ad una scuola artistico-musicale, istruendo allievi di ogni età per divulgare la conoscenza della musica in genere e per creare momenti di ritrovo e aggregazione. L'Associazione potrà dare vita anche ad iniziative specifiche come laboratori, stages, mostre, corsi, seminari e manifestazioni varie, aventi come oggetto la musica e le discipline artistiche connesse. L'Associazione si propone inoltre di attuare rassegne musicali ed artistiche in genere, principalmente nel territorio regionale d'appartenenza eseguendo, altresì, un proprio territorio. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà aderire a Confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire. L'Associazione, al suo interno potrà costituire dei gruppi artistico-musicali, aventi finalità divulgative. L'Associazione potrà partecipare a gare e concorsi musicali e canori e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale.

L'associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie o utili al raggiungimento delle sopra dette finalità, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale:

- Istituire e gestire corsi dedicati all'attività vocale e strumentale e corsi di studio teorici e pratici della musica;
- Promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;
- Provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi, abbigliamento, strumenti musicali e altro materiale;
- Svolgere manifestazioni, esibizioni vocali e strumentali, convegni, dibattiti, mostre, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi;
- Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

- Svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

### **ART.3 Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) Quote associative ordinarie;
- b) Quote associative supplementari o straordinarie;
- c) Donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- d) Erogazioni liberali e oblazioni;
- e) Contributi di enti pubblici e privati;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
- h) Entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- i) Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; permuta e alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelievi al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione, salvo espressa delega al presidente o ad altri Consiglieri.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

### **ART.4 Soci dell'Associazione**

Possono far parte dell'associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando:

- 1) Di voler partecipare alla vita associativa;
- 2) Di voler condividere gli scopi istituzionali;
- 3) Di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- 4) Di rispettare i regolamenti interni.

I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci ordinari;
- c) Soci musicisti.

Sono soci fondatori coloro che risultano dall'atto Costitutivo dell'Associazione.

Sono soci musicisti coloro che si impegnano a prestare la propria attività musicale e strumentale, collaborando fattivamente all'interno dell'Associazione, sia in ambito didattico sia in ambito divulgativo-spettacolistico.

Sono soci ordinari tutti gli altri.

Fra i soci, siano essi fondatori, ordinari, musicisti, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E'

esclusa espressamente ogni limitazione in fruizione della temporaneità della vita associativa. I soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

L'attività volontaria dei soci non può essere retribuita in alcun modo; l'associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

I soci musicisti possono riunirsi in comitati musicali, per deliberare le fasi organizzative dell'attività didattica, dei concerti e degli spettacoli.

La qualifica di socio si perde:

- a) Per decesso
- b) Per recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- c) Per esclusione, deliberata dall'assemblea per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: il mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentati; morosità nei pagamenti delle quote associative; comportamento indegno.

#### **Art.5 Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno diritto:

- Di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- Di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- Di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- Di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati:

- Ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- Ad osservare i regolamenti interni;
- A pagare la quota associativa;
- A svolgere le attività preventivamente concordate;
- A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

#### **Art.6 Emblema**

L'associazione adotterà l'emblema che verrà deliberato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art.7 Quote associative**

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio Direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio Direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

## **Art.8** *Organi sociali*

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente dell'Associazione;
- d) Il Segretario;
- e) Il Tesoriere;
- f) Il Direttore Artistico e Musicale;
- g) Il Collegio dei sindaci (facoltativo).

## **Art.9** *Assemblea dei soci*

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nei casi di sua impossibilità dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il presidente nomina un segretario dell'adunanza, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al presidente. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto contabile, nonché per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne avvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'Ordine del giorno dettagliato.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazioni di approvazione del rendiconto contabile e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci in prima convocazione, mentre in seconda convocazione l'assemblea delibera qualunque sia il numero di presenti. L'assemblea delibera sempre con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

## **Art.10 Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno 3 (tre) membri, nominati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei soci;
- b) Stabilire le norme di funzionamento dei Comitati musicali e le norme di comportamento dei musicisti operanti all'interno dei Comitati stessi;
- c) Adottare provvedimenti disciplinari
- d) Redigere il rendiconto contabile
- e) Fissare la quota ordinaria di ammissione
- f) Stabilire eventuali quote suppletive
- g) Eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo, il Tesoriere e Segretario, il Direttore Artistico e Musicale
- h) Nominare comitati o commissioni interne
- i) Gestire l'ordinaria amministrazione; assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti
- j) Aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;
- k) Redigere il regolamento al fine della gestione interna dei Comitati musicali, compresi i requisiti indispensabili per accedere ai Comitati stessi.

Le cariche di consigliere sono gratuite.

## **Art.11 Presidente dell'Associazione**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del consiglio Direttivo).

Egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- Curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- Sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- Curare l'osservanza della legge e dello statuto, promuovendo la modifica di quest'ultimo qualora si renda necessario,
- Adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- Esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il vice Presidente ne fa le veci.

#### **Art.12** *Il Segretario*

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo, anche non tra i suoi membri. Resta in carico tre anni, come il Consiglio stesso, ed è rieleggibile.

All'atto della nomina vengono stabilite la natura e la qualifica del suo incarico.

Il Segretario assiste il Consiglio, redige e conserva i verbali dell'Assemblea e del Consiglio, cura le convocazioni e tiene l'elenco dei soci; inoltre collabora con il Presidente e con il Tesoriere per il buon funzionamento dell'Associazione.

#### **Art.13** *Il Tesoriere*

Il Tesoriere viene eletto fra i membri del Consiglio Direttivo, resta in carica tre anni, come il Consiglio stesso, ed è rieleggibile.

Al Tesoriere spetta il compito di tener e aggiornare i libri contabili nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio dell'Associazione e di sovrintendere a tutta l'attività amministrativa vigilando per una corretta ed equilibrata gestione.

Il Tesoriere è anche responsabile della raccolta e della custodia delle quote di adesione e degli altri contributi nonché dell'esecuzione delle spese.

Egli dovrà periodicamente descrivere la situazione economica e finanziaria dell'Associazione al Presidente e al Consiglio Direttivo, nonché all'Assemblea in sede d'approvazione di bilancio o su richiesta della stessa. Il Tesoriere potrà essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio.

Il Tesoriere dovrà curare i rapporti finanziari con Istituti di credito, enti e privati. Egli può avere firma disgiunta da quella del Presidente per l'erogazione di fondi su espressa delega del Consiglio e nei limiti da questo indicati.

Il Tesoriere, su richiesta, deve rendere conto al Presidente della situazione di cassa.

#### **Art.14** *Direttore Artistico e Musicale*

All'Interno del Consiglio Direttivo viene nominato il Direttore Artistico e Musicale, al quale spetta la direzione dei Comitati musicali. Egli resta in carica tre anni, come il Consiglio stesso, ed è rinominabile. Il Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina dei Comitati musicali presieduti dal Direttore Artistico e Musicale. Ai comitati musicali spetta il compito di proporre le linee guida "tecniche" dell'attività didattica e artistica dell'Ente. Al fine della partecipazione all'attività dei Comitati musicali, i soci musicisti si rimettono alle decisioni del Direttore Artistico Musicale.

Il Direttore Artistico e Musicale renderà note le delibere dei comitati in sede di riunione del Consiglio Direttivo.

#### **Art.15** *Consiglio dei sindaci (facoltativo)*

I sindaci vengono eletti dall'Assemblea, qualora ritenuto utile o necessario, tra coloro, anche non soci, i quali siano in possesso di comprovata moralità e di preparazione professionale in materia contabile e fiscale.

Il Collegio è composto da tre membri. L'assemblea dei soci provvede alla nomina del Presidente. I sindaci vigilano sull'Amministrazione dell'Associazione e sulla regolare tenuta della contabilità. I sindaci vigilano sull'operato dei consiglieri, affinché le loro scelte siano compatibili con gli scopi dell'Associazione e abbiano, quale fine, l'esercizio delle funzioni istituzionali.

I sindaci si riuniscono almeno ogni tre mesi per il controllo della contabilità, della cassa e della banca. Al termine di ogni riunione, i sindaci redigono apposito verbale da trascrivere sul Libro delle deliberazioni del Collegio sindacale.

#### **Art.16** *Rendiconto contabile*

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 agosto di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche.

#### **Art.17** *Divieto di distribuzione di utili*

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art.18** *Intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo*

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa morte, e non è rivalutabile.

#### **Art.19** *Modifiche allo statuto. Scioglimento*

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno tre soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea in sede straordinaria, come meglio specificato nell'art.9 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra Associazione, con finalità analoghe.

#### **Art.20** *Norme di rinvio*

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile, alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di associazionismo, e ad ogni altra normativa di riferimento.

